

Danni da demansionamento e forzata inattività

Tribunale di Milano, sez. lav. 5 luglio 2005 – Giud. Ianniello – Mario Betto (avv. Crugnola) c. Telecom Italia S.p.A (avv. Tosi, Maresca, Morrico, Romei, Boccia)

Demansionamento protratto e sfociato in inattività, nonostante le reiterate richieste di conferimento di incarichi – Risarcimento del danno biologico, professionale ed esistenziale – Spettanza.

Certo è, sulla base di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti - quali il livello professionale raggiunto fino al 2001 dal ricorrente nonché la radicalità del demansionamento da questi subito ma anche, per quanto riguarda il danno esistenziale, il fatto che a tale demansionamento il ricorrente abbia reagito, chiedendo ripetutamente l'assegnazione di un incarico e che infine di esso "abbia fatto una malattia" - che la situazione descritta, anche in ragione della sua lunga durata, ha depauperato il patrimonio professionale del ricorrente, pregiudicandone futuri possibili sviluppi di carriera o una diversa collocazione sul mercato del lavoro, determinando così un danno economico e ha leso uno dei connotati essenziali, costituzionalmente garantiti, della persona (cd. danno esistenziale), con i riflessi che questo comporta, anche nella sfera sociale del Betto (immagine, vita di relazione, età). Tutti questi danni, quello biologico temporaneo rapidamente rientrato, il danno patrimoniale nonché quello morale da demansionamento vanno risarciti dalla autrice del comportamento che li ha causati, la datrice di lavoro convenuta e non possono che essere liquidati e si liquidano, come richiesto, in via equitativa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in cancelleria in data 30 aprile 2004, Mario Betto, dipendente della Telecom Italia s.p.a. dal 1° marzo 1980, attualmente e dal 1° ottobre 1983 inquadrato nel 7° livello di cui al sistema di inquadramento applicato in azienda, ha esposto che, dopo aver percorso molti gradini della carriera aziendale (inizialmente addetto ad attività commerciale, poi capo reparto, capo ufficio, *professional senior*, professionista), aver svolto mansioni corrispondenti alle qualifiche rivestite nel tempo e aver conseguito numerosi aumenti di merito, era stato addetto dal gennaio 2000 a Milano all'ufficio stampa quale referente con particolare riguardo prima ai clienti residenziali della Lombardia, con esclusione di Milano, quindi anche di quest'ultima località e infine a tutti i clienti residenziali o business della Lombardia.

Inopinatamente, a seguito di una ristrutturazione del settore, il ricorrente era stato sollevato dall'incarico col gennaio 2002 e dal quel momento era stato lasciato sostanzialmente inoperoso, salvo un incarico di limitato respiro attribuitogli nel 2003 riguardante l'attuazione delle misure operative per la gestione delle emergenze in qualità di coordinatore del compartimento denominato piano 2°, nell'ambito del processo di evacuazione dello stabile sito in Milano, piazza Enaudi n. 8 ed altri pochi incarichi di ancora minor rilievo (tre giorni a Napoli a seguire un corso in materia di sicurezza, una riunione a Torino di mezza giornata, etc).

Da tale situazione di inattività era originata anche una situazione di frustrazione e un processo di disistima personale che aveva richiesto le cure di uno specialista psichiatra.

Sostenendo l'illegittimità del comportamento di demansionamento operato dalla datrice di lavoro in violazione degli obblighi ad essa derivanti dall'art. 2103 e 2087 cod. civ. e deducendo che siffatto comportamento gli aveva procurato un danno biologico, un danno alla professionalità, un danno esistenziale, all'immagine e alla vita di relazione, il ricorrente ha chiesto la condanna della Telecom a reintegrarlo nella posizione precedente al demansionamento e a risarcirgli i danni subiti, da liquidare equitativamente.

Con gli accessori di legge e con vittoria di spese.

Costituendosi ritualmente in giudizio, la parte convenuta ha contestato la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto. Con vittoria di spese.

All'udienza di discussione, tentata inutilmente la conciliazione e interrogate liberamente le parti presenti, la causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione offerta e con l'espletamento della prova testimoniale richiesta. Quindi, precisate le conclusioni, la causa è stata oralmente discussa e decisa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non è contestato lo svolgimento da parte del ricorrente fino al dicembre 2001 primi di gennaio 2002 di compiti corrispondenti alle qualifiche rivestite nel tempo e in particolare le funzioni assegnate al ricorrente negli anni 2001 e 2002 come specificate in ricorso e sommariamente indicate nella parte narrativa della presente sentenza.

L'istruttoria ha poi sostanzialmente confermato le deduzioni in fatto del ricorrente relativamente alla situazione di inattività cui lo stesso è stato lasciato a partire dal gennaio 2002, dopo essere stato sollevato dall'incarico di referente dell'ufficio stampa per la Lombardia.

La stessa parte convenuta non ha saputo indicare nella memoria di costituzione nonché in risposta all'interrogatorio libero quali incarichi siano stati affidati al ricorrente (che pure ne ha richiesti ripetutamente) oltre quelli minori da lui stesso menzionati e qualche altro del tutto irrilevante.

Il demansionamento deve pertanto ritenersi provato.

Siffatto comportamento aziendale viola in maniera plateale gli obblighi che incombono al datore di lavoro ai sensi degli artt. 2103 e 2087 cod. civ.

La convenuta dovrà pertanto anzitutto assegnare al ricorrente, in accoglimento della domanda all'uopo da questi svolta, le mansioni da questi svolte fino al dicembre 2001 o altre professionalmente equivalenti.

Appare poi attendibile che l'accertato demansionamento abbia provocato la sindrome depressiva documentata con certificazione medica dal ricorrente, che lo ha costretto a ricorrere alle cure di uno psichiatra. Si tratta peraltro di un danno biologico di tipo temporaneo che appare oggi superato per effetto delle cure, come si desume anche dal comportamento tenuto dal ricorrente in tutto il corso del processo, partecipando alle varie udienze che si sono succedute con un comportamento equilibrato e corretto.

Certo è poi, sulla base di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti - quali il livello professionale raggiunto fino al 2001 dal ricorrente nonché la radicalità del demansionamento da questi subito ma anche, per quanto riguarda il danno esistenziale, il fatto che a tale demansionamento il ricorrente abbia reagito, chiedendo ripetutamente l'assegnazione di un incarico e che infine di esso "abbia fatto una malattia" - che la situazione descritta, anche in ragione della sua lunga durata, ha depauperato il patrimonio professionale del ricorrente, pregiudicandone futuri possibili sviluppi di carriera o una diversa collocazione sul mercato del lavoro, determinando così un danno economico e ha leso uno dei connotati essenziali, costituzionalmente garantiti, della persona (cd. danno esistenziale), con i riflessi che questo comporta, anche nella sfera sociale del Betto (immagine, vita di relazione, età).

Tutti questi danni, quello biologico temporaneo rapidamente rientrato, il danno patrimoniale nonché quello morale da demansionamento vanno risarciti dalla autrice del comportamento che li ha causati, la datrice di lavoro convenuta e non possono che essere liquidati e si liquidano, come richiesto, in via equitativa.

Nella liquidazione equitativa, si tiene conto oltre che della gravità e durata (limitando l'esame al periodo dal gennaio 2002 alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio) del demansionamento e delle circostanze sopra indicate anche del fatto che per un limitato periodo iniziale il demansionamento può non avere recato danni essendo maturato nell'ambito di una ristrutturazione e essendo stato detto al ricorrente che si era alla ricerca di una sua diversa adeguata collocazione nonché del fatto che nel primo semestre del 2003 vi fu un tentativo di recupero, anche se poi questo non concretò in un effettivo svolgimento di compiti e anzi finì nel nulla, ancorché per ragioni obiettive.

Va infine considerato sul piano in esame che, a parte il danno biologico che ha avuto una durata limitata, gli altri danni subiti dal ricorrente presentano la normale caratteristica di aumentare di intensità e sul piano delle conseguenze col crescere della durata della dequalificazione.

Tenuto conto di tutto ciò e del livello retributivo del ricorrente (circa 3.200,00 euro mensili), si può ipotizzare che nei primi sei mesi il Betto non abbia subito alcun danno rilevante, che nell'anno successivo il danno possa equivalere grosso modo alla metà della retribuzione, nei secondi mesi del 2003 all'80% della retribuzione e nell'ultimissimo periodo fino al 30 aprile 2003 nel 100% della retribuzione.

Complessivamente e fino al 30 aprile 2004, si liquida pertanto equitativamente il danno in € 47.500,00, ai valori attuali della moneta.

Alla stregua e nei limiti delle considerazioni svolte, le domande vanno accolte, con ogni

conseguenza di legge anche in ordine al regolamento delle spese di giudizio, operato in dispositivo.

La presente sentenza è per legge provvisoriamente esecutiva tra le parti.

P. Q. M.

condanna Telecom Italia s.p.a. ad assegnare a Mario Betto mansioni professionalmente equivalenti a quelle da questi svolte fino al dicembre 2001 e a risarcirgli i danni conseguenti al demansionamento operato dal gennaio 2002, equitativamente liquidati fino alla data di deposito del ricorso in € 47.500,00, oltre rivalutazione e interessi da oggi;

condanna la predetta società a rimborsare all'attore le spese di giudizio, liquidate in € 5.256,00 (1.672,00 per diritti, 3.000,00 per onorari oltre al 12,50% di spese generali), che distrae all'avv. Crugnola;

dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti.

Milano, 30 giugno 2005 (depositato 5 luglio 2005)

IL GIUDICE
Antonio Ianniello